




Comune di Bari

REGOLAMENTO DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI



CAPO I

Titolo 1

Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio del Comune di Bari, l'esecuzione della pubblicità ed il servizio delle pubbliche affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il regolamento si applica ai cartelli, insegne, impianti pubblicitari e tutti i mezzi pubblicitari, anche temporaneamente privi di messaggio pubblicitario, installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili e quindi installati su suoli privati o con servitù di pubblico passaggio, nonché a tutte le altre forme di pubblicità previste dal D.L.vo n. 507/93.
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, dal presente o da altri regolamenti del Comune, è vietato intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l'autorizzazione preventiva.

Art. 2 - Classe del Comune - Suddivisione del territorio in categorie

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune di Bari, secondo quanto disposto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 507 del 15.11.1993, è da considerarsi appartenente alla II classe.
Il territorio comunale è ripartito oltre che in "Centro abitato" e "Fuori del Centro Abitato", in "Zone", così come meglio individuate e graficamente delimitate nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
2. Per ogni Zona il presente Regolamento ed il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari prevedono divieti e limitazioni per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di Pubblico Interesse.

Art. 3 - Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, che nel prosieguo per brevità viene denominato P.G.I.P., individua e regola sul territorio comunale, i criteri consentiti per l'installazione degli impianti pubblicitari.

2. Le modalità di effettuazione della pubblicità nel territorio del Comune di Bari sono disciplinate dalle norme e dai criteri generali fissati dal presente Regolamento, nonché specificati nel richiamato P.G.I.P..
3. Il P.G.I.P. viene redatto nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, dei divieti e vincoli di qualsiasi natura imposti da norme generali o da provvedimenti amministrativi, delle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni) e del relativo Regolamento di esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495, così come modificato dal D.P.R. 16.09.1996 n. 610).
4. Il P.G.I.P. contiene:
 - a) La individuazione della tipologia degli impianti pubblicitari ricompresi nello stesso;
 - b) La individuazione della superficie complessiva degli impianti sub a) da installarsi nel territorio comunale;
 - c) La delimitazione delle aree da considerare di Categoria Speciale;
 - d) La superficie da destinare ad impianti per pubbliche affissioni, tenendo presente la quantità prevista dall'art. 18 del D. Lgs. n. 507/93;
 - e) La superficie da destinare a pubblicità effettuata da parte di privati su impianti propri di tipo cartellonistica;
 - f) I criteri di posizionamento, nel rispetto delle norme sul traffico e sulla circolazione e dei Regolamenti vigenti, tenendo presente le prescrizioni e i divieti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione;
 - g) Le caratteristiche tecniche, estetiche e di arredo urbano degli impianti sia su suolo pubblico che privato, con riferimento anche alle definizioni e caratteristiche del mezzo pubblicitario di cui al Codice della Strada e del richiamato Regolamento di esecuzione.

Art. 4 - Categoria speciale.

1. In esecuzione dell'Art. 4 - I Comma del D.Lgs. 507/93 risulta istituita nel Comune di Bari la categoria speciale, per la quale la maggiorazione viene stabilita con apposita delibera di Giunta Municipale.
2. La superficie complessiva delle località classificate nella categoria speciale, così come riportato nel P.G.I.P., non supera la percentuale del 35% di quella del Centro Abitato, delimitato ai sensi dell'Art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285, mentre la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in Categoria Speciale non è superiore alla metà di quella complessiva.

Titolo II

Autorizzazioni

Art. 5 - Autorizzazione alla effettuazione della pubblicità.

1. E' vietata l'esposizione al pubblico di ogni forma di pubblicità, anche se esente da imposta, effettuata su piazze o strade comunali, o visibili da esse senza preventiva autorizzazione amministrativa del Comune, ad eccezione dei mezzi pubblicitari di cui ai commi 25, 26 e 27.
2. L'autorizzazione alla effettuazione di tutta la pubblicità, ad eccezione di quelle di cui ai commi 3 e 4, è rilasciata dal competente organo della Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia.
3. L'autorizzazione alla effettuazione della pubblicità è rilasciata dal competente organo della Ripartizione Tributi per:
 - pubblicità temporanea di durata non superiore a 3 mesi, con esclusione della pubblicità sui ponteggi che viene in ogni caso rilasciata dalla Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia
 - pubblicità sui veicoliIn tali casi è richiesto il preventivo parere, obbligatorio e vincolante, della Ripartizione Polizia Municipale al fine della verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada e del PGIP, ad esclusione della pubblicità a mezzo volantinaggio, pubblicità su veicoli non integrale e su aeromobili.
4. Con riferimento alle targhe professionali riferite agli esercenti della professione medica, l'autorizzazione è rilasciata dalla Ripartizione Igiene e Ambiente.
5. L'istanza di autorizzazione, redatta in duplice copia di cui una su carta legale, deve essere presentata alla struttura comunale competente al rilascio di cui ai precedenti commi, da parte del soggetto direttamente interessato o da operatore pubblicitario iscritto alla C.C.I.A.A. o da soggetto munito di delega rilasciata dal titolare o legale rappresentante e da fotocopia del documento d'identità di quest'ultimo.
6. L'istanza, a pena di irricevibilità, deve essere corredata per ciascuna tipologia di impianto dalla documentazione indicata nell'allegato elenco in calce al presente regolamento, (Allegato 1), e deve contenere altresì tutti gli elementi necessari alla istruttoria della pratica.
Nella stessa devono essere indicati:
 - generalità, domicilio o sede del richiedente;
 - codice fiscale e/o partita IVA;
 - durata dell'esposizione pubblicitaria;
 - esatta ubicazione dei mezzi pubblicitari da esporre;
 - messaggio pubblicitario;

- descrizione tecnica dettagliata del tipo di mezzo pubblicitario in progetto: ordinario, luminoso, illuminato, frontale, a bandiera, luminoso con l'impiego di diodi, lampadine e simili con controllo elettronico; o altri mezzi simili come previsti nell'art.14 D.Lgs. n. 507/93;
- indicazione se trattasi di esposizione pubblicitaria effettuata per conto proprio dalla stessa ditta richiedente o per conto altrui.

L'istanza deve altresì contenere l'espressa dichiarazione volta a sollevare il Comune da eventuali danni, ragioni e pretese di terzi, derivanti dalla posizione della pubblicità e l'impegno del richiedente, ai sensi dell'art.27 c.3 del D.Lgs.30/04/92 n.285 a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.

7. Nel caso di esposizione pubblicitaria non stradale, ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola sede di attività industriale, commerciale, artigianale o professionale, ma potrà comprendere più mezzi pubblicitari riferiti alla sede stessa. Nel caso invece di impiantistica stradale e di cartellonistica in genere, l'istanza dovrà essere presentata con riguardo ad ogni singolo impianto.
8. L'installazione di impianti pubblicitari prima della presentazione dell'istanza e/o del rilascio della prescritta autorizzazione comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative e tributarie, il rigetto della relativa istanza.
9. Per l'esame delle istanze di competenza della Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia non ricomprese nel successivo comma 15, viene richiesto d'ufficio:
 - parere obbligatorio e vincolante della Ripartizione Edilizia Pubblica – Settore Traffico, circa la conformità al Codice della Strada dell'impianto pubblicitario;
 - nulla osta alla concessione del bene alla Ripartizione Patrimonio (solo per gli impianti che insistono su beni demaniali o patrimoniali, di proprietà o dati in godimento al Comune)

I pareri e i nulla osta suddetti sono rilasciati nel termine di 45 giorni dalla ricezione della richiesta. La Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia emette il provvedimento autorizzatorio o il diniego entro i termini di cui all'art. 8.

10. La Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia dà comunicazione del rilascio dell'autorizzazione o della DIA (di cui al successivo comma 15) alla Ripartizione Tributi entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento o dallo spirare del termine di 60 giorni dalla presentazione della DIA, ai fini della verifica dell'inoltro da parte dell'istante della dichiarazione fiscale di cui all'art. 8 D.Lgs. 507/93.
11. Nel caso in cui l'effettuazione della pubblicità, realizzata in forma permanente o temporanea, preveda l'occupazione permanente o temporanea di aree o suolo pubblico, la concessione di suolo pubblico ai fini pubblicitari viene rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla

pubblicità dalla Ripartizione competente al rilascio di quest'ultima con le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento e fatto salvo il versamento, a pena di decadenza, degli oneri fiscali e patrimoniali di cui al successivo art. 36.

12. E' fatta salva altresì la necessità del previo rilascio della concessione o autorizzazione edilizia/permesso di costruire o della previa denuncia di inizio attività prescritti dalla normativa edilizia qualora gli impianti pubblicitari comportino trasformazione edilizia del territorio (es.: chioschi ecc.).

E' fatta salva, altresì, la previa necessità delle autorizzazioni di cui al D.Lgs. 42/2004 per gli impianti pubblicitari che insistono su beni storico-artistici e ambientali. Per gli impianti pubblicitari che insistono su strutture sanitarie, inoltre, necessita acquisire la preventiva autorizzazione del competente Ordine Professionale ai sensi della L. n. 175 del 5/2/92.

13. La Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia procede ad indire conferenza di servizio, disciplinata ai sensi del seguente articolo 6, tra i rappresentanti degli uffici o Enti demandati al rilascio di pareri e provvedimenti autorizzatori, al fine di pervenire ad un'unica valutazione della pratica con rilascio contestuale dei pareri e provvedimenti.

14. All'interno del centro abitato in caso di mezzi pubblicitari o impianti pubblicitari, anche temporaneamente privi di messaggi pubblicitari che insistono su beni demaniali o patrimoniali di altre amministrazioni visibili da piazze o strade comunali, è fatta salva la necessità del previo nulla osta o concessione demaniale o altro titolo abilitativo previsto dalla legge.

Inoltre, in caso di mezzi pubblicitari o impianti pubblicitari, anche temporaneamente privi di messaggi pubblicitari che insistono su beni, aree o strade di proprietà privata (compresi consorzi edificatori e società a partecipazione pubblica locale) o di enti pubblici economici (comprese le aziende speciali) che siano visibili da piazze o strade comunali, l'autorizzazione alla diffusione pubblicitaria è rilasciata dal Comune previa esibizione dell'atto di assenso o convenzione con il soggetto proprietario del bene o area o strada ove il mezzo pubblicitario insiste.

15. Per le sotto elencate fattispecie, con esclusione di quelle ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, l'autorizzazione è sostituita dalla Denuncia di Inizio di Attività di cui all'art. 19 della L. 241/90, da presentare alla Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia almeno 60 giorni prima dell'installazione, attestante la conformità alla normativa vigente, al regolamento, al P.G.I.P.:

- a) insegne di esercizio frontali da installarsi nell'apposita fascia portainsegna, tra gli stipiti dei vani di accesso all'esercizio e di quelli contigui annessi all'attività;
- b) insegne di esercizio frontali collocate, in mancanza di idoneo spazio tra gli stipiti, sul muro, nella parte immediatamente sopra l'architrave

dei vani di accesso ed eventuali vani contigui di esposizione, purché contenute nel prolungamento ideale degli stipiti stessi;

- c) insegne di esercizio frontali realizzate a lettere singole scatolate senza pannello di fondo, a neon filiforme o con decorazione su vetro da installarsi nello spazio sopralluce;
- d) insegne di esercizio realizzate con decorazioni su vetro e a neon filiforme da installarsi su vetrina o sui vani-finestra;
- e) targhe da installarsi nell'apposito portatarghe;
- f) targhe aventi superficie complessiva fino a mq. 1 da installarsi su facciata o su cancellata;
- g) vetrofanie e similari da applicare su vetrina;
- h) dicitura pubblicitaria da applicare su tenda solare.

La variazione dei messaggi pubblicitari è soggetta a semplice comunicazione.

Entro il termine di 60 gg. dalla D.I.A. la Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia verifica d'ufficio la sussistenza di presupposti e requisiti previsti dalla legge, dal regolamento, dal P.G.I.P. per l'effettuazione della pubblicità disponendo, in caso contrario, con provvedimento motivato da notificare all'interessato nel medesimo termine, il divieto di installazione dell'impianto o effettuazione della pubblicità, ovvero dando le prescrizioni per il posizionamento dell'impianto.

16. L'installazione dell'impianto pubblicitario di tipo permanente deve avvenire entro il termine di 120 giorni dalla data di ritiro del provvedimento di autorizzazione. L'istante è tenuto a presentare alla Ripartizione Tributi - Settore Pubblicità e Affissioni, entro il medesimo termine e comunque prima della installazione, la dichiarazione di pubblicità di cui all'art. 30 del presente Regolamento attestante l'installazione del mezzo. A tale dichiarazione deve essere allegata, l'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa imposta e dell'eventuale canone di concessione suolo, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Per gli impianti pubblicitari di tipo temporaneo la predetta dichiarazione di pubblicità deve essere presentata non oltre l'inizio dell'esposizione accompagnata, pena la decadenza dell'autorizzazione, dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa imposta e dell'eventuale canone di concessione suolo.

17. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione dei nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

18. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rispondere di tutti i danni derivanti dall'esposizione dei mezzi pubblicitari.
19. Tutti i mezzi pubblicitari devono riportare in modo leggibile la targhetta identificativa (vedi P.G.I.P.). Sono esentati dal rispetto di tale norma le insegne di esercizio e le targhe.
20. I mezzi pubblicitari autorizzati devono essere tenuti in perfette condizioni di sicurezza, manutenzione e decoro. L'Amministrazione comunale, previo accertamento del venir meno delle predette condizioni, diffida il titolare dell'autorizzazione e, in caso di inottemperanza nel termine dato, revoca l'autorizzazione, intimando l'immediata rimozione del mezzo, a cura e spese dell'inadempiente.
21. La variazione della pubblicità che determini la modifica dell'ubicazione o della superficie esposta, della tipologia dell'impianto, obbliga l'intestatario dell'autorizzazione a richiedere nuovo titolo autorizzatorio, preventivamente alla variazione stessa. Al procedimento si applicano le medesime norme valide per il rilascio dell'autorizzazione iniziale.
22. La voltura di autorizzazioni vigenti in presenza di subentro a seguito di atto pubblico o ad esso equiparabile è autorizzata dall'Amministrazione Comunale con provvedimento espresso.
L'Amministrazione Comunale, acconsente al subentro nell'autorizzazione solo se con riferimento al pagamento dell'imposta di pubblicità e del corrispettivo eventualmente dovuto per canone di locazione o concessione, di cui al presente regolamento, non sussistano morosità pregresse o il subentrante estingua interamente il debito.
In caso di giudizi pendenti circa la sussistenza del credito tributario è ammesso il subentro previa assunzione di garanzia da parte del subentrante per il pagamento degli stessi all'esito del giudizio.
23. La pubblicità effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico (ad es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) e non visibile dall'esterno non è sottoposta alla preventiva autorizzazione comunale, ma è soggetta alla presentazione della dichiarazione di pubblicità e al relativo pagamento dell'imposta, ove non esente.
24. L'autorizzazione alla installazione di mezzi pubblicitari all'esterno del centro abitato, lungo le strade ed in vista di esse, è rilasciata dagli enti proprietari delle strade secondo le procedure di cui all'art. 53 del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/92, così come modificato dal D.P.R. 16.9.96 n.610) nel rispetto delle disposizioni normative e del P.G.I.P.
Quando i mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da una strada di ente proprietario diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.
L'Amministrazione Comunale, al pari degli altri enti di cui al comma 1 del predetto art.53, deve attenersi alle specifiche disposizioni in materia per le

strade di propria competenza; gli enti proprietari delle strade sono tenuti all'osservanza del PGIP e non possono adottare disposizioni normative in contrasto con esso. Si considerano abusivi gli impianti autorizzati in difformità alle disposizioni normative e del PGIP.

25. L'autorizzazione alla installazione di mezzi pubblicitari su suoli di competenza demaniale, quando non visibile da strade comunali, è rilasciata dalla competente Autorità Demaniale nel rispetto delle disposizioni normative e del P.G.I.P.
26. In presenza di mezzi pubblicitari autorizzati da enti diversi dal comune il contribuente dovrà presentare al comune – Ripartizione Tributi, unicamente la dichiarazione fiscale di cui all'art. 8 D.Lgs. 507/93, nonché copia autentica dell'atto autorizzativo rilasciato dall'ente proprietario della strada, nonché copia autentica o autocertificata dell'atto autorizzativo, oltre alla ricevuta attestante il contestuale pagamento dell'imposta di pubblicità. La Ripartizione tributi trasmette alla Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia l'atto autorizzativo suddetto.

Art. 6 – Disciplina della conferenza di servizio tra organi del Comune per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni.

1. La conferenza di servizio interorganica di cui all'art 5 comma 13 provvede all'esame contestuale delle istanze pervenute, sempre che le stesse siano corredate dell'intera documentazione richiesta dal regolamento.
2. Alla convocazione della conferenza va allegato l'elenco delle pratiche da esaminare, i cui fascicoli sono preventivamente trasmessi in copia o messi a disposizione a cura della Ripartizione procedente, affinché il parere o provvedimento possa essere adottato nella prima seduta della conferenza in cui venga esaminata la pratica.
3. La conferenza può adottare provvedimenti a carattere interlocutorio con cui richiede all'istante integrazioni istruttorie, anche per il rilascio dei provvedimenti connessi, assegnando un termine per adempiere secondo le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento; la conferenza può adottare altresì prescrizioni vincolanti per il rilascio del provvedimento positivo.
4. Alla conferenza partecipano i Dirigenti delle Strutture competenti all'espressione dei pareri o al rilascio dei provvedimenti abilitativi connessi, ovvero altri dipendenti delegati.
5. Si considera acquisito tramite silenzio-assenso il parere favorevole o il provvedimento abilitativo qualora il Dirigente competente, regolarmente convocato, non partecipi alla conferenza, salvo che esso non comunichi il proprio motivato dissenso entro 3 giorni dalla conferenza stessa.
6. Viene adottato in conferenza il diniego di autorizzazione\concessione, qualora in seno alla conferenza sia espresso un parere negativo obbligatorio e vincolante, ovvero un diniego di provvedimento abilitativo presupposto al rilascio dell'autorizzazione\concessione, non essendo ammesse modalità di superamento del dissenso.

7. Il processo verbale della conferenza sottoscritto da tutti i Dirigenti competenti, o loro delegati, tiene luogo dei singoli pareri o provvedimenti finali e contiene adeguata motivazione.
8. La conferenza di servizi tra organi della medesima amministrazione costituisce modalità acceleratoria e di semplificazione del procedimento in ossequio ai principi di cui alla L. 241/1990.
9. Qualora nel procedimento di rilascio dell'Autorizzazione/Concessione o nei procedimenti connessi intervengano amministrazioni diverse da quella comunale ai sensi dell'art. 5 comma 12, sono applicabili le norme sulla conferenza di servizi intersoggettiva di cui all'art. 14 e ss. L. 241/1990.

Art. 7 - Istruttoria e archiviazione delle pratiche.

1. Le istanze vengono trasmesse dalla Ripartizione Tributi o Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia, rispettivamente competenti al rilascio dell'autorizzazione, agli uffici competenti al rilascio dei pareri entro 30 gg., nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione o altro criterio di interesse pubblico.
I pareri espressi, obbligatori e vincolanti, sono rilasciati nel termine di 45 giorni dalla ricezione della pratica e comunicati alla Ripartizione competente per la definizione dell'istanza\denuncia.
Il suddetto termine di 45 gg. può essere interrotto per una sola volta per esigenze istruttorie.
2. Nel caso di carenza documentale l'ufficio inviterà la parte ad integrare la pratica entro un termine massimo di 20 giorni. In caso di inottemperanza, l'istanza verrà archiviata senza ulteriore comunicazione.
3. Dalla entrata in vigore del presente Regolamento lo stesso soggetto fisico o giuridico nell'arco temporale di 30 giorni consecutivi potrà presentare nuove istanze per una quantità non superiore allo 0,5% della superficie stabilita al punto 3 dell'art. 5 del P.G.I.P.

Art. 8 - Rilascio dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione all'effettuazione della pubblicità o l'eventuale diniego motivato viene rilasciata dalla Ripartizione competente di cui all'art. 5, nei seguenti termini:
 - a) pubblicità di natura temporanea per la quale non è richiesto il preventivo parere di alcun altro ufficio (volantinaggio, ecc.) **entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza;**
 - b) pubblicità di natura temporanea per la quale è richiesto il parere preventivo della Ripartizione Polizia Municipale **entro 20 giorni dall'acquisizione del parere;**

- c) pubblicità permanente per la quale non è richiesto il parere di alcun altro ufficio *entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza*;
 - d) pubblicità permanente per la quale è richiesto il parere preventivo di altri uffici comunali *entro 60 giorni dall'acquisizione del parere*;
 - e) pubblicità permanente a mezzo insegne di esercizio soggette ad autorizzazione *entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza*;
2. I termini per l'adozione del provvedimento o l'adozione del parere decorrono dalla data di acquisizione al protocollo delle istanze da parte della Ripartizione procedente, a condizione che le stesse siano corredate di tutta la documentazione richiesta dal regolamento; in caso contrario il termine inizia a decorrere dalla data di integrazione della pratica.
 3. Nel caso di parere condizionato, l'Ufficio ne dà comunicazione all'interessato entro il termine di 30 giorni dalla ricezione del parere stesso, invitandolo ad adeguare l'istanza entro 10 gg. dal ricevimento dell'invito. In mancanza la pratica sarà archiviata senza ulteriore comunicazione all'interessato.
 4. La scadenza dell'autorizzazione per pubblicità non temporanea è fissata al 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno di rilascio salvo, per le autorizzazioni su suolo o proprietà privata il minor termine di validità coincidente con la scadenza della concessione del suolo o proprietà stessa. Non è ammessa proroga tacita dell'autorizzazione. E' onere dell'interessato la presentazione tempestiva dell'istanza di rinnovo, allegando autocertificazione attestante che non è intervenuta alcuna modifica dell'impianto, né dello stato dei luoghi, nonché documentazione fotografica, tenendo conto che lo stesso segue il procedimento di cui al precedente art. 5.
Le autorizzazioni relative ad insegne di esercizio, targhe, pubblicità su veicoli hanno validità a tempo indeterminato.
 5. In ogni caso, il rilascio dell'autorizzazione costituisce solo una presunzione di conformità alle leggi ed ai regolamenti in vigore e non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente alle dette leggi e regolamenti, sotto la propria esclusiva responsabilità anche nei riguardi dei diritti di terzi.
 6. Il rilascio dell'autorizzazione non costituisce sanatoria rispetto alla mancanza di altre eventuali autorizzazioni, nulla-osta o atti amministrativi di competenza del Sindaco, di altri dirigenti o di altri enti, eventualmente necessari.
 7. L'atto autorizzativo deve essere esibito ad ogni richiesta della Polizia Municipale delle forze dell'ordine competenti, nonché di altro personale in servizio presso le Ripartizioni Tributi e Territorio e Qualità Edilizia, espressamente autorizzato dal Dirigente Responsabile.

Art. 9 - Uso dell'Autorizzazione

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da disposizioni normative, l'autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi.
2. L'autorizzazione è valida solo per l'ubicazione, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate.
3. Allo scadere dell'autorizzazione, o in caso di revoca anticipata o di decadenza, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi, applicandosi le disposizioni di cui all'art. 19.

Art. 10 - Revoca dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione alla esposizione di pubblicità è revocata per i seguenti motivi:
 - a) se non vengono effettuati tutti i versamenti fiscali previsti dal presente regolamento e dalla legge, nei tempi e modi prescritti (imposta di pubblicità, canone di locazione di impianti pubblici, tosap, eventuale canone di concessione di suolo pubblico per fini pubblicitari e relative sanzioni ed interessi) ;
 - b) se non vengono osservate le condizioni alle quali l'autorizzazione medesima è subordinata;
 - c) se i mezzi pubblicitari autorizzati non sono mantenuti in perfetto stato di conservazione e funzionalità, da parte del titolare della autorizzazione;
 - d) se l'installazione rechi grave pregiudizio o comunque leda eventuali diritti di terzi giuridicamente accertati.
2. La revoca dell'autorizzazione è comunicata alla parte, con invito alla restituzione immediata dell'atto autorizzativo.
3. L'Amministrazione dispone la revoca, previa diffida, di tutte le autorizzazioni rilasciate nei confronti del soggetto per il quale è stata riscontrata la presenza di manufatti pubblicitari installati, sia su suolo pubblico che privato, in assenza della prescritta autorizzazione.
4. L'Amministrazione può sempre revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse; in tal caso è dovuto alla ditta interessata il rimborso del rateo d'imposta relativo all'arco di tempo compreso tra il primo giorno del mese successivo alla revoca ed il 31 dicembre dell'anno in corso, previo accertamento sull'effettiva avvenuta rimozione dell'esposizione pubblicitaria oggetto di revoca.
5. Quando la revoca dell'autorizzazione è provocata da causa imputabile al titolare della stessa, non è dovuto, dall'Amministrazione Comunale, alcun rimborso di quanto versato a qualsiasi titolo a motivo dell'installazione del mezzo pubblicitario oggetto di revoca.

Art. 11 - Decadenza dell'autorizzazione.

Si verifica la decadenza automatica dell'autorizzazione se la stessa non viene utilizzata entro il termine di 90 gg. dalla data del rilascio o se i mezzi pubblicitari rimangono inutilizzati per più di 180 gg. naturali e consecutivi senza corrispondere imposta.

Titolo III

Concessioni d'uso del suolo pubblico comunale ai fini pubblicitari

Art. 12 - Istanze

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli del presente regolamento, nel caso in cui l'impianto pubblicitario debba realizzarsi su suolo pubblico comunale, è necessario che, nell'istanza in bollo tendente ad ottenere l'autorizzazione alla esposizione di pubblicità, venga contestualmente richiesto il rilascio della concessione d'uso del suolo stesso.

Art. 13 - Potere discrezionale dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale nel rilasciare o rifiutare le concessioni in argomento esplica un potere discrezionale ed insindacabile, e l'eventuale provvedimento motivato di diniego o revoca non la rende responsabile di indennizzi di qualsiasi natura o per qualsiasi causa.
2. Il rilascio della concessione d'uso del suolo pubblico comunale ai fini pubblicitari non fa sorgere diritti di sorta a favore del concessionario, in contrasto con interessi di natura pubblica e di carattere preminente.
3. La concessione di occupazione di suolo viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Art. 14 - Atto di Concessione

1. La Concessione d'uso del suolo pubblico comunale ai fini pubblicitari, permanente o temporanea, viene rilasciata contestualmente alla autorizzazione alla esposizione pubblicitaria dalla Ripartizione Competente al rilascio di quest'ultima, alle condizioni tutte di cui al Titolo II.
2. Il rinnovo della concessione segue il rinnovo delle autorizzazioni alla effettuazione della pubblicità.

Art. 15 - Interdipendenza ed inscidibilità tra concessioni d'uso del suolo pubblico comunale a fini pubblicitari ed autorizzazioni alla esposizione di pubblicità.

1. Il rilascio dell'atto finale di autorizzazione alla effettuazione della pubblicità è un atto di natura composta in quanto comporta il contestuale rilascio della concessione per la occupazione del suolo pubblico comunale. Ne consegue che la mancata realizzazione dell'impianto pubblicitario richiesto, entro 90 gg. dal ritiro o invio dell'atto di concessione/autorizzazione, comporta la decadenza della concessione stessa;

- 2 La decadenza o la revoca della concessione comporta la contestuale revoca dell'autorizzazione alla esposizione di pubblicità, e viceversa.

Titolo IV

Norme sanzionatorie e disciplina dell'attività di controllo del territorio

Art. 16 -Sanzioni amministrative per pubblicità e affissioni abusive o difformi

1. Costituiscono illecito amministrativo l'installazione non autorizzata di qualsiasi mezzo pubblicitario, le installazioni effettuate - per misura, posizione, tipologia - in maniera difforme dall'autorizzazione, l'affissione abusiva di manifesti e le violazioni di ogni norma del presente regolamento e PGIP, nonché del D.Lgs. n.507/93, del D.lgs 285/1992 e del DPR 495/1995.
2. In base al principio di specialità, sono applicabili le seguenti sanzioni amministrative non cumulabili:
 - a) **D.Lgs. 285/1992 art 23, (importi ivi previsti come da normativa vigente)**
 - in caso di pubblicità abusiva lungo le strade o in vista di esse, in violazione delle disposizioni di cui all'art 23 del Codice della Strada e di cui agli artt 47-59 del DPR 495/1992, anche se recepite nel Regolamento Comunale e P.G.I.P. (vedasi disposizioni concernenti l'ubicazione degli impianti lungo le strade o in vista di esse)
 - in caso di pubblicità abusiva sui veicoli, in violazione delle disposizioni del Codice della Strada.
 - b) **D.lgs n° 42 del 22/01/2004 (come ivi previsti da normativa)**
 - in caso di pubblicità abusiva su edifici e luoghi di interesse storico artistico, non effettuata lungo strade o in vista di esse
 - c) **D.Lgs. 507/1993 art 24, comma 2 (da €206,58 a €1549,37)**
 - in caso di pubblicità abusiva su aree private visibili dalle strade,
 - in caso di pubblicità abusiva in luoghi pubblici
 - in caso di pubblicità abusiva sonora, ambulante (volantinaggio), o a mezzo aeromobili
 - nei restanti casi di violazioni di disposizioni del presente regolamento comunale e PGIP derogatorie o complementari rispetto alle disposizioni del codice della strada.

Nell'ambito della fattispecie generale di cui all'art 24 co. 2, le violazioni del Dlgs 507/1993 sono così sanzionate:

A) quelle riguardanti i mezzi pubblicitari delle tipologie "A", "B", "D", "F" di cui all'art 6 P.G.I.P. sono punite con la sanzione amministrativa da **€206,58 a €929,62;**

B) quelle riguardanti tutte le restanti tipologie sono punite con la sanzione amministrativa da **€413,17 a €1.549,37.**
- 3 I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e miglioramento del servizio e

dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed aggiornamento del piano generale degli impianti.

- 4 Nel rispetto della procedura di cui all'art.18 della Legge 24.11.81 n.689, qualora il trasgressore dimostri di aver proceduto alla immediata eliminazione del fatto abusivo, nonché al pagamento dell'imposta e di quanto dovuto a qualsiasi titolo a causa dell'effettuata pubblicità o affissione, entro il termine assegnato per la rimozione, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta nella misura pari al minimo edittale previsto dal presente articolo.
- 5 Sono fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie comminate in esecuzione del Regolamento di Polizia Urbana, del Regolamento di Edilizia e del Regolamento di Igiene. Restano salvi i principi fissati dalla Legge 24.11.1981 n.689 con le integrazioni introdotte dal D.L.vo 507/93, in quanto compatibili, nonché ogni conseguenza che possa costituire reato.
- 6 Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo (Art.8 della Legge 24.11.1981 n.689).

Art. 17 - Controllo del suolo pubblico e rimozione mezzi pubblicitari abusivi.

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 24 del Dlgs 507/93, delle norme del Codice della Strada, e del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 16.12.1992 n. 495), la vigilanza sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quello autorizzato, nonché il controllo e la verbalizzazione degli abusi pubblicitari sul territorio comunale competono, per compiti d'istituto, al Corpo della Polizia Municipale.
2. In presenza di collocazioni abusive di manufatti pubblicitari privi di autorizzazione ovvero difformi rispetto a quanto indicato nell'eventuale atto autorizzativo/concessorio realizzati nell'ambito del territorio comunale, il verbale di illecito amministrativo, da trasmettersi tempestivamente alla Ripartizione competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione (ai sensi art. 5 del vigente Regolamento) e in ogni caso anche alla Ripartizione Tributi – Settore Pubblicità, deve anche contenere:
 - a) la contestazione degli estremi di fatto della violazione (descrizione dell'illecito);
 - b) la contestazione degli articoli di legge o di regolamento violati;
 - c) l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria con l'indicazione delle modalità con cui si può far luogo al pagamento in misura ridotta entro un termine di sessanta giorni (art. 16 L. 689/81);

- d) indicazione dell'Ufficio del Dirigente presso il quale è possibile presentare scritti difensivi avverso il provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 18 L. 689/81;
- e) l'intimazione alla rimozione del manufatto abusivo entro 30 gg. non prorogabili per la pubblicità permanente, ovvero entro 3 giorni non prorogabili per quella temporanea, salva l'ipotesi di cui al comma 3
- f) obbligo della dimostrazione dell'avvenuto pagamento della sanzione stessa mediante esibizione della ricevuta di pagamento alla Ripartizione Tributi, competente per la riscossione coattiva.

I suddetti termini perentori decorrono dalla data di notifica da effettuarsi, entro e non oltre 150 gg. dall'accertamento ai sensi dell'art 24 D.lgs 507/93 nei confronti del:

- A) proprietario del manufatto pubblicitario: se suolo pubblico;
- B) del proprietario del manufatto pubblicitario e del proprietario o possessore del suolo privato in quanto responsabile solidale: se suolo privato.

3. Nell'ipotesi di installazioni abusive lungo le strade appartenenti ad altri enti o in vista di esse, l'agente accertatore trasmette copia del verbale di cui al comma 2, all'ente proprietario della strada competente al rilascio dell'autorizzazione.

4. Le modalità per la contestazione sono quelli all'art. 14 della L. 689/81.

In caso di violazione dell'art 24 comma 2 Dlgs 507/1993, entro il termine di 30 gg. dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Dirigente competente al rilascio dell'Autorizzazione alla diffusione pubblicitaria di cui al precedente art. 5 gli scritti difensivi e documenti inerenti la violazione amministrativa, e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità con le modalità di cui all'art. 18 L. 689/81.

Il Dirigente della Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia o della Ripartizione Tributi, rispettivamente competenti in base alla tipologia dei mezzi pubblicitari, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, con i criteri di cui all'art. 11 della L. 689/81, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme alle spese nel termine di 30 giorni dalla notifica all'autore della violazione e alle persone solidalmente obbligate (dandone comunicazione alla Ripartizione Tributi se viene emessa dal Dirigente della Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia); altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione comunicandola all'organo accertatore.

L'ordinanza ingiunzione è disciplinata dall'art. 18 L. 689/81.

La conferenza di servizio di cui all'art. 6 può essere convocata in caso di accertamento di illecito amministrativo per l'acquisizione di pareri e controdeduzioni in merito agli scritti difensivi di cui all'art. 18 L. 689/1981, ai fini dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione o archiviazione.

La Ripartizione che ha emesso l'ordinanza ne verifica l'ottemperanza; l'eventuale conseguente procedura di riscossione coattiva delle somme ingiunte è eseguita a cura della Ripartizione Tributi.

L'ordinanza è altresì trasmessa per conoscenza alla Polizia Municipale quale organo accertatore.

5. Decorso il termine previsto per la rimozione, la Polizia Municipale verifica l'ottemperanza alla intimazione notificata. In caso di inottemperanza da' comunicazione al competente settore della Ripartizione Edilizia Pubblica per i seguenti adempimenti:

a) Emissione dell'ordinanza dirigenziale, da notificarsi ai soggetti di cui ai commi 2, con cui si dispone l'esecuzione in danno e si ingiunge al contravventore il pagamento entro 30 gg. degli oneri per la rimozione, per il ripristino dello stato dei luoghi, per il deposito in custodia, per l'eventuale distruzione del manufatto abusivo e per lo smaltimento in discarica.

I citati oneri saranno posti a carico del:

- proprietario del mezzo se l'impianto è su suolo pubblico
- proprietario o possessore del suolo se l'impianto è su suolo privato in solido col proprietario del mezzo pubblicitario.

Nell'ipotesi di esecuzione in danno su suolo privato l'ordinanza indica altresì la data di esecuzione.

L'ordinanza, che costituisce titolo esecutivo, conterrà infine l'obbligo della dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle somme ingiunte entro un termine dato, nonché l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva.

- b) Comunicazione alla ditta appaltatrice del servizio di rimozione degli impianti abusivi, di provvedere alla rimozione dell'impianto.
- c) Eventuale immediata copertura della pubblicità abusiva in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la defissione dei manifesti abusivi.
- d) Comunicazione alla Ripartizione Tributi degli oneri da recuperare da parte dell'ente, sia per la rimozione sia per la copertura, ai fini della riscossione coattiva.

6. La Ripartizione Tributi, ricevuta copia del verbale di accertamento, vista l'eventuale successiva ordinanza ingiunzione emessa, nonché ricevuta la comunicazione dell'Ordinanza di esecuzione in danno di cui al comma 5., provvede ai seguenti adempimenti:

- a) Determinazione e contestazione dell'imposta sulla pubblicità e della tassa di occupazione del suolo pubblico (anche per il tramite dell'eventuale concessionario), dell'eventuale canone di concessione evasi e delle conseguenti sanzioni tributarie e interessi;
- b) verifica del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa entro i termini previsti dal verbale della Polizia Municipale ovvero della sanzione amministrativa definitivamente ingiunta con l'ordinanza di cui al comma 4;
- c) eventuali procedimenti di riscossione coattiva di tutte le somme dovute e non pagate dal contravventore, comprese le sanzioni amministrative e gli oneri della esecuzione coatta.

7. Sia in caso di esecuzione spontanea che coattiva, i supporti (tralicci di sostegno, pali, cassoni illuminati, telai, quadri per affissioni) degli impianti pubblicitari abusivi devono essere rimossi unitamente alla pubblicità, con successivo ripristino della pavimentazione e dello stato dei luoghi
8. Nelle ipotesi in cui il mezzo pubblicitario rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo di danno a persone o a cose o sia di ostacolo alla regolarità ed alla sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni, ovvero sia di ostacolo alla realizzazione di opere pubbliche, la Ripartizione Edilizia Pubblica dispone la rimozione d'ufficio, senza necessità di preventiva notifica al trasgressore della contestazione della violazione commessa, in ottemperanza a quanto disposto in materia dal Codice della Strada, ferma restando la riscossione coattiva delle spese di esecuzione con la procedura di cui al comma 5.
9. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente o in maniera difforme rispetto a quanto risultante dall'atto autorizzativo, rimossi d'ufficio vengono depositati in appositi locali e possono essere confiscati, ai sensi dell'art. 20 della L. 24.11.1981 n. 689 in quanto cose costituenti il prodotto di attività illecita a garanzia del pagamento delle spese per la rimozione e la custodia, nonché dell'imposta e di ogni altra eventuale debenza.

Le spese per tale rimozione e per il deposito sono addebitate al responsabile della violazione.
10. Con il provvedimento di esecuzione in danno deve essere stabilito che entro il termine di 30 gg. dalla notifica del provvedimento sanzionatorio e cautelare, il responsabile dell'esposizione abusiva può ottenere la restituzione del mezzo pubblicitario, a condizione che provi l'estinzione dell'intero debito di cui ai precedenti commi.

Trascorso inutilmente il suddetto termine la Ripartizione Edilizia Pubblica, a scelta insindacabile, può distruggere o alienare il mezzo pubblicitario; le spese sostenute per la distruzione sono a totale carico del responsabile dell'esposizione abusiva. In caso di vendita, il ricavato è destinato all'estinzione dei debiti, con precedenza per quelli relativi alle spese di rimozione.

In caso di occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti pubblicitari, il Comune, indipendentemente dal procedimento sanzionatorio e/o di rimozione previsto nei commi precedenti, procede alla rimozione e demolizione d'ufficio dei mezzi stessi. Le relative spese sono addebitate al responsabile della violazione.
11. La riscossione coattiva delle suddette entrate non aventi natura tributaria (oneri di esecuzione forzata ed introiti da sanzioni amministrative) avviene:
 - a) quando la gestione dell'entrata è svolta interamente dal Comune in proprio ovvero affidata a terzi ex art. 52 D.lgs. 446/1997, con la procedura indicata dal R.D. 14.04.1910 n. 639;
 - b) ove la gestione fosse affidata al Concessionario di riscossione, con la procedura di cui al DPR 29.09.1973 n. 602 come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 recante: Riordino della disciplina

della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337.

12. In caso di applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 23 del D.Lgs. 285/92, sono fatte salve le diverse competenze di altri enti in ordine sia alla emissione dell'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 legge 689/81, sia alla rimozione coatta del manufatto.

Titolo V

Disposizioni sull'arredo urbano e sull'ambiente

Art. 18 - Installazione di manufatti pubblicitari legati a progetti-arredo-urbanistici. Caratteristiche uniformi delle diverse tipologie.

- 1) L'Amministrazione Comunale, al fine di arricchire l'arredo urbano, promuove la progettazione, la realizzazione e l'esecuzione:
 - a) di progetti particolareggiati interessanti specifiche porzioni del centro abitato, aventi caratteristiche morfologiche omogenee (urbanistiche, architettoniche, sociali, etc.)
 - b) ovvero progetti unitari estesi all'intero territorio urbano, per garantire un'immagine ambientale uniforme e qualitativamente apprezzabile della città.
- 2) A tal fine, il Comune può concedere ai privati l'installazione e la gestione sia di arredi urbani per finalità pubblicitarie (c.d. "impianti pubblicitari di servizio" vale a dire: pensiline, orologi, cestini, fioriere, chioschi, servizi igienici, ecc.) sia di particolari manufatti pubblicitari, che per le loro caratteristiche tecniche ed estetiche costituiscono motivo di arredo urbano.

La progettazione, l'installazione e la gestione dei beni dovranno avvenire senza esborso per l'Amministrazione, essendo il corrispettivo per il concessionario rappresentato dalla commercializzazione e dallo sfruttamento economico degli spazi pubblicitari.
- 3) Le installazioni degli impianti di cui al comma che precede avvengono previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica.
- 4) Saranno comunque posti a carico delle imprese aggiudicatrici, oltre agli oneri fiscali previsti dalla legge, se non oggetto di esenzione ai termini della vigente normativa, gli oneri di installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
Il bando di gara potrà prevedere l'obbligo per il concessionario di rimettere in pristino lo stato dei luoghi alla scadenza del contratto.
- 5) L'aggiudicazione e l'approvazione del progetto esecutivo, recante l'indicazione dei luoghi di installazione, comportano il rilascio delle relative autorizzazioni pubblicitarie ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 19 - Definizione dei criteri per l'individuazione delle zone di intervento. Iter procedurale, soggetti ed organi proponenti e decisionali.

- 1) La perimetrazione delle zone omogenee di cui alla lett. a) del comma 1 dell'articolo precedente, ovvero l'area di intervento (anche qualora dovesse interessare l'intero territorio urbano), nonché le tipologie dei manufatti pubblicitari destinati ad arricchire l'arredo del territorio urbano, sono decisi con deliberazione del Consiglio Comunale.
- 2) La superficie pubblicitaria da prevedersi come base d'asta è determinata entro i limiti di cui all'art 5 comma 4 P.G.I.P.
- 3) In caso di realizzazione di progetti integrati di arredo urbano riguardanti ambiti urbani omogenei estesi all'intero territorio comunale, la concessione degli spazi pubblicitari può avere durata fino a quindici anni, in considerazione del naturale ammortamento della spesa.
- 4) Nella determinazione dei criteri di valutazione delle offerte progettuali, l'amministrazione tiene conto in primis dell'interesse pubblico all'ordinato sviluppo, abbellimento e riqualificazione urbana, mediante l'omogeneità tipologica degli impianti di arredo che contribuisca a realizzare una specifica identità del luogo urbano oggetto dell'intervento.

Titolo VI

Pubblicità varia

Art. 20 - Pubblicità sui veicoli

1. La pubblicità sui veicoli effettuata in modo luminoso e non o con pellicole rifrangenti deve attenersi a quanto disposto dall'art. 57 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada.
2. In tutti i casi le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
3. Le disposizioni richiamate non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'art. 9 del D.L.vo n. 285/1992.

Art. 21 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica fuori dal Centro Abitato si effettua nei limiti di cui all'art. 23 comma 8 del D.lgs 285/92 e dell' art 59 del DPR 16.12.92 n.495.
2. Nel Centro abitato la pubblicità fonica effettuata con apparecchi amplificatori e simili è ammessa solo all'interno di impianti sportivi e, su suolo pubblico, previa autorizzazione, solo se finalizzata alla promozione di manifestazioni sportive, culturali o di particolare rilevanza cittadina o nazionale, limitatamente alla durata della manifestazione stessa.
3. E' ammessa pubblicità dei candidati alle cariche pubbliche nel periodo della campagna elettorale, con le modalità e prescrizioni previste dalla legge.
4. In ogni caso la pubblicità fonica non potrà superare i limiti massimi di esposizione al rumore, fissati dal DPCM 01.03.91 e s.m.i.

Art. 22 - Pubblicità a mezzo di aeromobili

1. La pubblicità a mezzo di aerei mediante scritte, striscioni e disegni fumogeni è consentita in occasione di manifestazioni sportive e fieristiche solo negli spazi sovrastanti i luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse e loro adiacenze. In deroga tale pubblicità può essere consentita anche in altre occasioni, da autorizzarsi di volta in volta.
2. La pubblicità a mezzo di luce abbagliante è vietata.

Art. 23 – Volantinaggio

1. Il volantinaggio è consentito sul territorio urbano solo nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario

del messaggio pubblicitario, con divieto assoluto di imbrattare il suolo pubblico nonché di apporre i volantini sui parabrezza, lunotti e cristalli degli autoveicoli in genere.

2. Lo stesso è comunque vietato nella Zona intorno alla Fiera del Levante, lungo l'intero territorio costiero, nel quartiere Murat, in prossimità di piazze, di luoghi di culto e di cimiteri e nei parchi cittadini.

Art. 24 – Altre forme di pubblicità – Disposizioni comuni

1. La pubblicità a mezzo palloni frenati, mongolfiere e gonfiabili vari è consentita, previa autorizzazione quale pubblicità temporanea.
2. La pubblicità di tipo "temporaneo" deve essere realizzata su impianti provvisori e non può avere una durata superiore a tre mesi. La verifica ed il rispetto di tali norme competono al Corpo di Polizia Municipale, in quanto demandato al controllo del territorio comunale.
3. L'autorizzazione all'occupazione del suolo e aree pubbliche dovrà contenere l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

CAPO II

Titolo VII

Imposta sulla Pubblicità

Art. 25 - Presupposto d'imposta - Forme di pubblicità

1. E' soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso mezzi di comunicazione visivi o acustici, diversi da quelli assoggettati al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
2. Sono rilevanti, per l'applicazione dell'imposta, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato ovvero diffusi allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, nell'esercizio di un'attività economica. Tale è da ritenersi lo scambio di beni o la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di un'impresa o di arti e professioni, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.
3. Costituisce messaggio pubblicitario qualsiasi scritta – ancorché capovolta - figura, fregio, guarnizione, spazio, anche se privo di scritta, quando sia evidente una funzione che supporti o integri la reclamizzazione di un particolare bene o servizio.
4. In relazione alla forma dei mezzi di comunicazione, da cui dipende la modalità di tassazione ai sensi del D.L.vo n. 507 del 15/11/1993, la pubblicità si distingue in:
 - a) pubblicità ordinaria, se trattasi di pubblicità effettuata mediante insegne, vetrofanie, cartelli, locandine, targhe, stendardi, apposite strutture adibite ad affissioni dirette di manifesti e simili, anche per conto altrui, o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive lettere;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli, se trattasi di pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere di uso pubblico o privato;
 - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, se trattasi di pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile; oppure di pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al

pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti;

- d) pubblicità varia, se trattasi di pubblicità realizzata con striscioni o con altri mezzi simili che attraversano strade e piazze; di pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale; di pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari; di pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili; di pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini.

Art. 26 - Soggetto passivo.

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualunque titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. Lo stesso soggetto è l'obbligato esclusivo al pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e dell'eventuale canone di concessione o di locazione ove ne sussistano i presupposti.
2. Colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta e di ogni altro dovere connesso all'obbligazione principale e scaturente in generale dalla osservanza delle norme di legge e regolamenti.
3. Per i soggetti di cui all'art. 20 del D.lgs 507/93 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità. (Finanziaria 2005).

Art. 27 - Determinazione della superficie tassabile.

La determinazione delle superfici tassabili è fatta in base alle indicazioni contenute nell'art.7 del D.Lgs. n.507/93, con la precisazione che per i mezzi pubblicitari bifacciali l'arrotondamento ed il calcolo della superficie imponibile va effettuato per singola faccia, posto che detti mezzi non sono funzionalmente predisposti a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio in modo da accrescerne l'efficacia pubblicitaria.

Art. 28 – Dichiarazione fiscale

1. La ditta richiedente deve in via preventiva dichiarare che utilizzerà l'impianto pubblicitario optando per una delle sotto elencate fattispecie fiscali:
 - a) utilizzo dell'impianto pubblicitario richiesto per esposizione con soggetto pubblicizzato costante e riferito all'anno solare; ne consegue

l'applicazione della imposta sulla pubblicità come prevista dal 1° comma dell'art.12 del D.Lgs. n.507/93;

- b) utilizzo dell'impianto pubblicitario richiesto per una durata non superiore ai tre mesi nel corso dell'anno; ne consegue l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità come prevista dal 2° comma dell'art.12 del D.Lgs. n.507/93;
 - c) utilizzo dell'impianto pubblicitario richiesto per una durata superiore ai 3 mesi nel corso dell'anno per l'effettuazione di pubblicità mediante affissioni effettuate da privati su impianti propri anche se con diversi soggetti pubblicizzati; ne consegue l'applicazione della imposta sulla pubblicità come previsto dal comma 1° dell'art.12 del D.Lgs. n.507/93.
2. Non è ammessa la conservazione di impianti pubblicitari inutilizzati per più di 180 giorni consecutivi senza corrispondere imposta.
 3. Ai sensi e per gli effetti dell'art.14 del D.Lgs. n.507/93 la ditta richiedente deve altresì, in via preventiva, dichiarare se la esposizione pubblicitaria è effettuata per conto proprio o per conto altrui; ne consegue l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità rispettivamente ai sensi del comma 3° e del comma 1° sempre dell'art.14 D.Lgs. n.507/93.
 4. Acquisita l'autorizzazione alla esposizione del mezzo pubblicitario il soggetto passivo di cui all'art. 28 è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale, prima dell'installazione del mezzo stesso, apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, avendo cura di predisporre la stessa su modulistica appositamente predisposta dal Comune, e messa a disposizione presso il Settore Pubblicità e Affissioni della Ripartizione Tributi.
 5. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, ovvero modifica dei presupposti che comportano variazione dell'imposizione.
 6. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati. La variazione del messaggio pubblicitario non costituisce modificazione. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione al competente Settore Pubblicità e Affissioni entro il medesimo termine.
 7. Qualora la presentazione della dichiarazione venga omessa, la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli e la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, ad eccezione di quella realizzata in luoghi pubblici attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, si

presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento, fermo restando il pieno rispetto delle norme applicabili in presenza di materiale pubblicitario abusivo.

8. Per la pubblicità annuale e già autorizzata dovrà provvedersi a presentare la dichiarazione solo ed esclusivamente con riguardo alla pubblicità variata rispetto alla situazione precedente. Tale dichiarazione dovrà essere presentata preventivamente rispetto alla pubblicità da realizzarsi, così che, per la pubblicità da esporre con decorrenza 1° gennaio la stessa, dovrà essere presentata, entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avverrà l'esposizione. Si precisa che, la variazione deve essere preventivamente autorizzata e la dichiarazione deve essere successiva al rilascio dell'atto autorizzativo della variazione stessa.
9. La dichiarazione fiscale riguardante variazioni intervenute nella pubblicità, successiva all'ottenimento dell'autorizzazione da parte degli uffici competenti, dovrà essere predisposta su modelli previsti dall'Ufficio, al fine di garantire unicità nei dati richiesti e comunicati.
10. Con riguardo alla pubblicità stradale, si dovrà aver riguardo a presentare dichiarazioni fiscali distinte per le installazioni pubblicitarie autorizzate dall'Amministrazione Comunale su proprie strade, per quelle su suoli privati rientranti nell'ambito del territorio comunale e per quelle autorizzate da altri enti proprietari di suoli e strade, così come esplicitamente previsto dalle norme del Codice della Strada nonché dal suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.
11. Non è soggetta a dichiarazione l'esposizione pubblicitaria esente da imposta.

Art. 29 - Denuncia di cessazione.

1. La denuncia di cessazione per la pubblicità a tempo indeterminato con l'esatta individuazione del mezzo pubblicitario cessato deve essere presentata entro tre mesi dalla data di scadenza annuale, ossia entro il 31 marzo successivo.
2. Se alla regolare denuncia di cessazione non fa riscontro l'avvenuta effettiva rimozione del mezzo pubblicitario, la pubblicità si considera abusiva e si rendono applicabili oltre al pagamento dell'imposta, le sanzioni previste dalle norme vigenti e qui integralmente richiamate.
3. La dimostrata cessazione dell'attività, venendo meno il presupposto del fine di lucro, comporta la cancellazione anche d'ufficio dai ruoli dell'imposta sulla pubblicità, a decorrere dall'anno successivo alla cessazione.

Art. 30 - Rettifica ed accertamento d'ufficio.

1. Entro due anni, dalla data in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, il Comune procede all'accertamento od alla rettifica d'ufficio notificando al contribuente - anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento - un apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 gg. entro cui effettuare il pagamento. L'avviso di accertamento è sottoscritto dal funzionario responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'imposta di cui all'art.11 del D.Lgs. n.507/93.
3. Contro gli avvisi di accertamento o di rettifica è ammesso ricorso avverso la Commissione Tributaria Provinciale entro 60 gg. dalla data di notifica dell'atto, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni. Il ricorso, in bollo, è proposto mediante notifica a questo Ente a norma degli artt.137 e seguenti del C.p.c., oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento (artt.16 e 20 del D.Lgs. n.546/92). Successivamente il ricorrente, entro 30 gg. dalla proposizione del ricorso, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la Segreteria della Commissione Tributaria adita secondo le modalità di cui all'art.22, comma 1, del D.Lgs. n.546/92.
4. Si intendono integralmente recepite le norme contenute nei D.Lgs. 471-472-473 del 18 dicembre 1997, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quanto previsto in materia dal D.Lgs. n.507/93 e dalla Legge n.689/81 Sezione I e II del Capo I.

Art. 31 - Tariffe.

1. L'Amministrazione Comunale fissa le misure tariffarie dell'imposta di pubblicità con apposito atto deliberativo, nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme in vigore. Si osservano le disposizioni tutte contenute nell'art. 3, del D.Lgs. n. 507/93.
2. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge n. 448/2001 – Finanziaria 2002 – le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.
3. Sono fatte salve le eventuali future modifiche alla citata L. n. 448/2001.

Art. 32 - Riduzioni.

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà :
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro a condizione che gli stessi non esercitino attività suscettibile di valutazioni economiche, anche occasionale. La riduzione si applica anche all'operatore pubblicitario che dispone del mezzo di diffusione del messaggio, dichiarando di effettuare la pubblicità nell'interesse di uno dei suddetti soggetti giuridici. In tale fattispecie risultano comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.
- Il funzionario responsabile verifica periodicamente la sussistenza del diritto all'agevolazione, mediante controlli presso l'anagrafe delle ONLUS. Lo stesso ha anche il potere di inviare alle ONLUS questionari per la richiesta di dati, informazioni e documenti rilevanti per l'applicazione dei benefici. I controlli del funzionario responsabile sono efficaci anche nei riguardi dei benefici tariffari;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazione politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali. Per gli enti pubblici appartenenti a Stati Esteri, la riduzione viene applicata solo nei casi di norme che prevedano analogo trattamento fiscale;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Nelle ipotesi in cui i mezzi pubblicitari contengano, oltre ai messaggi relativi alle manifestazioni da pubblicizzare, anche l'indicazione di persone, ditte o società che hanno contribuito all'organizzazione delle stesse, si applica la riduzione se:
 - a) il soggetto passivo in via principale è ricompreso nell'elenco degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 ;
 - b) gli altri soggetti pubblicizzati siano enti pubblici territoriali che patrocinino o partecipino alla realizzazione della manifestazione, ai sensi della lettera b) del comma 1°.

Art. 33 - Esenzioni.

1. Si richiama interamente l'art. 17 del D.Lgs. n.507/93, nonché il comma 1 bis di tale articolo introdotto dall'art. 10 della L. n. 448/2001 – Finanziaria 2002 -.
2. In applicazione del citato comma 1 bis sono esenti dall'imposta tutte le insegne di qualsiasi tipologia atte ad individuare la sede di una attività, ubicate sopra i vani di accesso alla stessa sede o nelle immediate vicinanze e siano attinenti all'attività in essa svolta, purchè la superficie complessiva

della o delle insegne stesse per la medesima sede non superiori i 5 mq.. In presenza di una superficie superiore verrà tassata l'intera superficie.

3. Rientrano fra le insegne del comma precedente le targhe, scritte, ecc. che individuano la sede ove avviene una prestazione professionale.
4. Si intendono integralmente richiamate le Circolari n. 2/DPF del 18/04/2002 (Pubblicità effettuata con veicoli) e n. 3/DPF del 3/05/2002 (Insegne di esercizio).

Art. 34 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Per la pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, gli interessati sono tenuti a corrispondere:
 - a) l'imposta sulla pubblicità;
 - b) per i beni di proprietà comunale un canone di affitto;
 - c) la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.
2. La misura dei canoni di affitto e le tariffe dell'eventuale canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a fini pubblicitari sono stabilite con apposito atto deliberativo, nei termini di legge.

Art. 35- Pagamento dell'imposta.

1. Per le modalità di pagamento dell'imposta si osservano le norme contenute nell'art. 9 del D.Lgs. n.507/93.
2. Il documento comprovante l'avvenuto pagamento del tributo deve essere conservato, a cura dell'utente interessato, per tre anni ed esibito a richiesta del personale adibito ad effettuare controlli.
3. Il termine per il pagamento della pubblicità annuale è fissato al 31 marzo.
4. Per la pubblicità annuale di importo superiore a €1.549,37 (€ 3.000.000=) il pagamento dell'imposta può essere effettuato nel numero massimo di quattro rate trimestrali anticipate scadenti le prime due il 31 marzo, la terza il 30 giugno e la quarta il 30 settembre.
5. Il funzionario responsabile di cui all'art.11 del D.Lgs. n.507/93, su richiesta di parte resa in carta legale, può altresì autorizzare la rateizzazione di debiti d'imposta e voci accessorie relativi ad annualità arretrate, nello stesso numero di quattro rate trimestrali.
La prima rata deve essere versata all'atto della presentazione della domanda di rateizzazione. Sulle somme rateizzate, si applicano gli interessi come per legge.

Art. 36- Agevolazioni.

Gli esercizi commerciali ed artigianali situati nelle zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori di realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi sono esentati dal pagamento dell'imposta comunale e da quant'altro dovuto ai sensi del presente regolamento e norme vigenti in materia, con riguardo ai soli mezzi pubblicitari connessi agli esercizi medesimi ubicati esclusivamente in tali zone.

L'esenzione si applica proporzionalmente al tempo di durata effettiva dei lavori.

Art. 37 - Vigilanza sulla pubblicità

1. Fermo restando le competenze degli addetti del Corpo di Polizia Municipale e altri organi di polizia, ai fini dell'accertamento dell'imposta di pubblicità, può essere istituito l'Ufficio Vigilanza sulla Pubblicità, cui competeranno specifiche funzioni di controllo.
2. Il personale addetto all'ufficio, nei limiti delle competenze allo stesso attribuite, è autorizzato ad eseguire sopralluoghi ed accertamenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ove può essere effettuata la pubblicità prevista dal D.Lgs. n. 507/93. Lo stesso dovrà essere munito di tessera identificativa, nella quale dovranno essere indicati il numero di emissione, la foto, l'ufficio di appartenenza, la qualifica posseduta. Tale tessera dovrà, a pena di nullità, essere convalidata dalla firma del Direttore della Ripartizione Tributi.
3. Il personale è tenuto a qualificarsi alla parte oggetto della verifica, esibendo la tessera di riconoscimento nonché invitando la stessa a rilevare gli estremi identificativi riportati sulla tessera.

Titolo VIII

Disciplina delle Pubbliche Affissioni

Art. 38 - Oggetto.

1. Il Comune di Bari gestisce in esclusiva il servizio delle pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del proprio territorio, con personale, mezzi ed impianti propri.
2. I diritti sulle pubbliche affissioni si applicano ai manifesti, avvisi e fotografie, qualunque ne sia il materiale, esposti a cura del Comune negli appositi spazi riservati.

Art. 39 - Superfici e spazi riservati alle pubbliche affissioni.

1. Il Comune è tenuto ad installare impianti per una superficie in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 mq. per ogni mille abitanti, ai sensi dell'art. 18 c. 3 del D.L.vo n. 507/93.
2. L'ubicazione degli impianti viene effettuata previa acquisizione del parere da parte dei dirigenti delle Ripartizioni Territorio e Qualità Edilizia ed Edilizia Pubblica - Settore Traffico .
3. Gli steccati, le palizzate ed i ripari di ogni genere di carattere precario, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso del Servizio Comunale Affissioni così come previsto nel P.G.I.P.. Gli spazi ivi realizzati sono ascritti alla categoria in cui è stata classificata la località.
4. L'uso di cui al comma precedente non comporta alcun compenso in favore dei proprietari dei luoghi oggetto di affissione.
5. L'uso degli impianti pubblici per affissioni dirette da parte dei soggetti del D.lgs n°507/93 (Finanziaria 2005) è disciplinato nel precedente art. 12.

Art. 40 – Accesso agli Impianti Pubblici per Affissioni Dirette.

Adeguato ai sensi della L. n. 311 del 30.12.2004 (Finanziaria 2005).

1. L'accesso da parte di privati ad impianti pubblici per proprie affissioni di natura non commerciale avviene a domanda degli interessati, da presentare alla Ripartizione Tributi – Ufficio Affissioni..
2. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere i manifesti per i soggetti di cui all'art. 20 del D. L. gs n. 507/93:
3. Il Comune non fornisce personale per l'affissione.

Art. 41 - Tariffe.

1. L'Amministrazione Comunale fissa le misure tariffarie per il servizio delle pubbliche affissioni, con apposito atto deliberativo, nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme in vigore. Si osservano le disposizioni tutte contenute negli artt. 3 e 19 del D.Lgs. n. 507/93.
2. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge n. 448/2001 – Finanziaria 2002 – le tariffe del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 42 - Riduzioni ed esenzioni.

Per le riduzioni e le esenzioni tariffarie, si richiamano integralmente le norme previste in materia agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 507/93.

Art. 43 - Modalità per l'effettuazione delle pubbliche affissioni precedenza e scelta delle posizioni

1. Si osservano le disposizioni tutte contenute nell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/93.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti. La prestazione del servizio è comunque subordinata:
 - a) alla disponibilità di spazi del formato per il quale è richiesta l'affissione;
 - b) all'eventuale precedenza determinata da urgenza per l'esposizione di manifesti di Autorità politiche, militari, amministrative, ecc.
3. In caso di commissioni pervenute per posta nel medesimo giorno, viene data la precedenza alla ditta che commissiona la maggiore esposizione comportante maggior gettito fiscale.
4. La scelta delle posizioni per le affissioni è fatta insidacabilmente dall'Ufficio fra quelle disponibili, ripartite equamente nelle varie zone urbane della stessa categoria. E' fatto salvo il disposto di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 507/93, 5° comma, secondo il quale ove il committente richieda espressamente l'affissione in determinati spazi predisposti dal Comune e disponibile nelle due categorie di cui all'art.4 del citato D.Lgs. n. 507/93 è tenuto a corrispondere il doppio dei diritti.
5. Il Comune, può rifiutare o rinviare il servizio per causa di forza maggiore fatto salvo il disposto del comma 4° e 5° dell'art.22 del D.Lgs. n. 507/93.

Art. 44- Reclami.

1. Eventuali reclami devono essere diretti al Sindaco. Non sono presi in considerazione i reclami presentati 24 ore dopo l'ultimo giorno di scadenza della eseguita affissione.
2. In ogni caso il reclamo ha effetto dal giorno della presentazione.
3. La decisione del Dirigente Responsabile della gestione è definitiva.

Titolo IX

Sanzioni e norme di rinvio

Art. 45- Sanzioni tributarie ed interessi.

1. Si intende interamente richiamato l'art.23 del D.Lgs. n.507/93, così come modificato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.473, nonché quanto previsto espressamente in materia dai D.Lgs. nn.471- 472- 473 del 18.12.1997 e successive modifiche e integrazioni.
2. La sanzione tributaria per omessa dichiarazione, anche in presenza di domanda di autorizzazione, è fissata nella misura del 200% modificando in tal senso l'art. 2 lett. b) della regolamentazione dell'applicazione delle sanzioni, di cui alla determinazione dirigenziale n. 97 del 21/10/99 Ripartizione Tributi, che qui si intende interamente richiamata.

Art. 46- Norme di rinvio

Per quanto attiene la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, e per quant'altro non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si intendono richiamate integralmente le norme di cui al D.Lgs. n.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo III

Titolo X

Disposizioni finali e transitorie

Art. 47- Norme finali e transitorie.

Il Presente Regolamento entra in vigore, con riferimento al Capo I, alla data di esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione dello stesso unitamente al P.G.I.P. ed avrà efficacia fino all'adozione di nuova strumentazione.

Il Capo II del presente regolamento, invece, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 D.L.vo 446/1997 e dell'art. 53, comma 16, L. 388/2000 e s.m.i., ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione o, se approvato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, dal 1° gennaio dell'anno cui lo stesso si riferisce.

Art. 48 - Abrogazioni.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce quello precedentemente in vigore, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 30/03/1999.

“ALLEGATO N. 1”

Elenco generale della documentazione necessaria alla D.I.A. o al rilascio dell'autorizzazione all'esposizione della pubblicità, nonché alla concessione all'uso del suolo pubblico per le diverse tipologie pubblicitarie.

1. Istanza o D.I.A. in carta legale e su supporto informatico indirizzati al Sindaco e presentati presso la Ripartizione competente secondo la modulistica dalla stessa prefissata; in essa dovranno essere indicati:
 - generalità, domicilio o sede della ditta richiedente, numero di Codice Fiscale e/o Partita IVA;
 - messaggio pubblicitario e durata dell'esposizione pubblicitaria ;
 - esatta ubicazione dei mezzi pubblicitari da esporre;
 - indicazione se trattasi di esposizione pubblicitaria effettuata per conto proprio dalla stessa ditta richiedente o per conto altrui;
 - dichiarazione volta a sollevare il Comune da eventuali danni, ragioni e pretese di terzi, derivanti dall'esposizione della pubblicità;
 - dichiarazione di conoscere e assoggettarsi a tutte le condizioni contenute nel Regolamento e nel P.G.I.P.;
 - descrizione tecnica dettagliata del tipo di mezzo pubblicitario in progetto: ordinario, luminoso, illuminato, frontale, a bandiera, luminoso con l'impiego di diodi, lampadine e simili con controllo elettronico; o altri mezzi simili come previsti nell'art.14 D.Lgs. 507/93;
 - indicazione in merito all'utilizzo dell'impianto pubblicitario: pubblicità annuale, pubblicità temporanea o variabile come prevista dall'art.12 comma 2, affissioni dirette come prevista dall'art.12 comma 3 del D.Lgs. 507/93;
 - eventuale richiesta di concessione d'uso di suolo pubblico ai fini pubblicitari.

La domanda di autorizzazione, relativa alle sole insegne di esercizio, dovrà essere presentata avendo a riferimento la sede nonché l'ubicazione della ditta richiedente, potendo la stessa essere riferita a più mezzi pubblicitari da installare presso tale ubicazione.

L'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione/concessione ad impiantistica su palo dovrà essere riferita al singolo impianto pubblicitario.

2. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in presenza di attività industriali, commerciali all'ingrosso; certificato di iscrizione all'Albo degli Artigiani in presenza di attività artigiane;
3. Delega e fotocopia del documento del rappresentante legale della ditta nel caso in cui le istanze e le dichiarazioni siano presentate da soggetto diverso dallo stesso;
4. Elaborati grafici redatti con metodi CAD – informatici e presentati su copia cartacea con simbologia UNI e su supporto informatico in formato dwg composti da:
 - a) planimetria generale dell'isolato e della zona in scala 1:200 e 1:1000 su cui sia indicata l'esatta posizione del manufatto e la sua distanza rispetto al ciglio stradale, ad edifici esistenti, alla segnaletica stradale e

- ad eventuali lanterne semaforiche, ad eventuali altri impianti già installati o da installare, ad eventuali incroci, svincoli o raccordi stradali, e contenente le misure della carreggiata e del marciapiede;
- b) planimetria e sezioni quotate dell'impianto pubblicitario da eseguire con calcolo analitico della superficie di marciapiedi o di suolo pubblico da manomettere per la sua realizzazione;
 - c) stralcio del rilievo aerofotogrammetrico allegato al piano degli impianti, con l'indicazione dell'esatta ubicazione del manufatto;
 - d) progetto del manufatto in un rapporto atto all'individuazione degli elementi essenziali: altezza, larghezza, profondità in scala (1:20 o 1:50), quotati in tutte le loro parti, ove compaiano:
 - dimensioni del mezzo pubblicitario con l'indicazione del messaggio contenuto;
 - indicazione dei materiali e dei colori del mezzo pubblicitario richiesto;
 - prospetto della porzione di facciata interessata dall'installazione con riproduzione fedele del mezzo pubblicitario e del messaggio contenuto;
 - sezione della struttura muraria sulla quale si intende applicare il mezzo pubblicitario nel caso di cassonetti a bandiera;
 - per le richieste relative a cassonetti a bandiera devono essere anche riportate la quota da terra e l'ingombro in sporgenza comprese le zanche;
 - per le richieste relative a mezzi pubblicitari su palo, sull'allegato grafico devono essere riportati prospetto frontale e laterale.
5. fotografie a colori su supporto informatico e cartaceo (formato minimo 18x24), chiare, illustrative e dei luoghi in cui è previsto il nuovo impianto;
simulazione della pubblicità da installare;
 6. certificazione tecnica da cui si evince l'idoneità della struttura a sopportare sollecitazioni meccaniche dovute alla spinta del vento;
 7. relazione tecnica dell'impianto da cui si evincano, attraverso grafici, schemi, descrizione del materiale utilizzato, il rispetto delle condizioni di sicurezza, ivi compreso il rispetto della L. 46/90;
 8. nulla osta del proprietario dell'immobile o del terreno e dell'amministratore del condominio su cui il mezzo pubblicitario insisterà, completo di dati anagrafici e fiscali del dichiarante, con indicazione degli identificativi catastali;
 9. copia dell'autorizzazione all'installazione della tenda;
 10. copia della concessione edilizia in caso di pubblicità su recinzione di cantiere;
 11. nel caso di collocazione di targhe professionali, attestazione di iscrizione del richiedente al relativo ordine professionale e grafico;
 12. eventuale altra documentazione in ordine all'attività svolta richiesta dall'ufficio;

13. fotocopia del libretto di circolazione o foglio di via dell'automezzo;
14. fac-simile del modello del mezzo pubblicitario da utilizzare in caso di effettuazione della pubblicità con striscioni o altro e con indicazione delle sue dimensioni;
15. fac-simile del volantino per la pubblicità commerciale a mezzo volantinaggio;
16. esibizione, prima del ritiro dell'atto di concessione/autorizzazione, di adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile secondo congrui massimali.

“ALLEGATO N. 2”

Documentazione necessaria per tipologie di manufatti pubblicitari

- 1. Insegna frontale di esercizio contenuta tra gli stipiti dei vani di accesso all'esercizio o dei vani contigui allo stesso, o in mancanza di idoneo spazio tra gli stipiti, sul muro nella parte immediatamente sopra l'architrave dei vani di accesso e di esposizione, purché contenuta nel prolungamento ideale degli stipiti stessi: documentazione di cui ai punti nn.1-2-3-4-5;**
- 2. Insegna frontale oltre gli stipiti non rientrante nel caso precedente**
documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3-4-5-8;
- 3. Insegna a bandiera**
documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3-4-5-6-8;
- 4. Targhe tipo professionali**
documentazione di cui ai punti nn. 1-11;
- 5. Cartello pubblicitario su pali e totem su suolo privato**
documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-12;
- 6. Cartello pubblicitario su pali e totem su suolo pubblico**
documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3-4-5-6-7-12;
- 7. Manufatto pubblicitario su tetto**
documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-12;
- 8. Quadri ancorati su muri privati**
documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3-4-5-6-7-8;
- 9. Vetrofanie e similari da applicare su vetrina**
documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3-4-5;
- 10. Dicitura pubblicitaria da applicare su tenda solare**
documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3-4-5-9;
- 11. Striscioni, locandine, stendardi e bandiere - pubblicità temporanea**
documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3-14;
- 12. Segno orizzontale reclamistico (pubblicità adesiva o similare sulla strada) - temporanea**
documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3-4-5-14;
- 13. Pubblicità su veicoli**
documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3-4-5-13;
- 14. Distribuzione di volantini e materiale pubblicitario - pubblicità temporanea**

documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3-15;

**15. Pubblicità effettuata mediante la circolazione di persone con cartelli –
pubblicità temporanea**

documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3-14;

**16. Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili –
pubblicità temporanea**

documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3;

**17. Pubblicità effettuata a mezzo di aeromobili mediante scritte, striscioni,
disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini e a mezzo di palloni
frenati - pubblicità temporanea**

documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3;

18. Pubblicità sui ponteggi e recinzioni di cantieri

*documentazione di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7-8 oltre alla documentazione
specificata richiesta all'art. 58 del P.G.I.P.*

INDICE

Titolo I	2
Disposizioni Generali	2
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
Titolo II	4
Autorizzazioni	4
Art. 5 - Autorizzazione alla effettuazione della pubblicità.....	4
Art. 6 - Disciplina della conferenza di servizio tra organi del Comune per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni.	9
Art. 7 - Istruttoria e archiviazione delle pratiche.	10
Art. 8 - Rilascio dell'autorizzazione.....	10
Art. 9 - Uso dell'Autorizzazione	11
Art. 10 - Revoca dell'autorizzazione.....	12
Art. 11 - Decadenza dell'autorizzazione.	13
Titolo III	14
Concessioni d'uso del suolo pubblico comunale ai fini pubblicitari	14
Art. 12 - Istanze.....	14
Art. 14 - Atto di Concessione	14
Art. 15 - Interdipendenza ed inscidibilità tra concessioni d'uso del suolo pubblico comunale a fini pubblicitari ed autorizzazioni alla esposizione di pubblicità.	14
Norme sanzionatorie e disciplina dell'attività di controllo del territorio	16
Art. 16 - Sanzioni amministrative per pubblicità e affissioni abusive o difformi.....	16
Art. 17 - Controllo del suolo pubblico e rimozione mezzi pubblicitari abusivi.	17
Titolo V	22
Disposizioni sull'arredo urbano e sull'ambiente	22
Art. 18 - Installazione di manufatti pubblicitari legati a progetti-arredo-urbanistici. Caratteristiche	
Art. 19 - Definizione dei criteri per l'individuazione delle zone di intervento. Iter procedurale, soggetti ed organi proponenti e decisionali.....	22
Titolo VI	24
Pubblicità varia	24
Art. 20 - Pubblicità sui veicoli	24
Art. 21 - Pubblicità fonica.....	24
Art. 23 - Volantinaggio	24
Art. 24 - Altre forme di pubblicità - Disposizioni comuni	25
CAPO II	26
Titolo VII	26
Imposta sulla Pubblicità	26
Art. 25 - Presupposto d'imposta - Forme di pubblicità	26
Art. 26 - Soggetto passivo.....	27
Art. 27 - Determinazione della superficie tassabile.	27
Art. 29 - Denuncia di cessazione.	29
Art. 30 - Rettifica ed accertamento d'ufficio.....	30
Art. 31 - Tariffe.....	30
Art. 32 - Riduzioni.	30
Art. 33 - Esenzioni.	31
Art. 34 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali	32
Art. 35 - Pagamento dell'imposta.....	32
Art. 36 - Agevolazioni.	33
Art. 37 - Vigilanza sulla pubblicità.....	33

Titolo VIII	34
Disciplina delle Pubbliche Affissioni.....	34
Art. 38 - Oggetto.....	34
Art. 41 - Tariffe.....	35
Art. 42 - Riduzioni ed esenzioni.	35
Art. 43 - Modalità per l'effettuazione delle pubbliche affissioni precedenza e scelta delle posizioni	35
Sanzioni e norme di rinvio	37
CAPO III.....	38
Titolo X.....	38
Disposizioni finali e transitorie.....	38
“ALLEGATO N. 1”	39
“ALLEGATO N. 2”	42